



Regione Lombardia

DECRETO N. 3291

Del 27/04/2015

Identificativo Atto n. 249

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) RILASCIATA ALLA DITTA ACTA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNA DISCARICA MONODEDICATA PER RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO DA REALIZZARSI IN LOC. C.NA GALLONA-FERRERA ERBOGNONE (PV), AI SENSI DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA, PUNTO 5.4

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI:

- la direttiva 1999/31/CE del Consiglio europeo, relativa alle discariche di rifiuti;
- il d.lgs. n. 36/2003 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;
- il d.lgs n. 152/2006 «Norme in materia ambientale»;
- il d.m. 27 settembre 2010 «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»;
- il “Piano Nazionale Amianto - Linee di intervento per un’azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali”, elaborato dai Ministeri della Salute, dell’Ambiente e del Lavoro e approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo 2013, con particolare riguardo al Sub-Obiettivo 3 - Individuazione dei siti di smaltimento;
- la dgr 1990 del 20/06/2014 recante “Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.)” ed in particolare l’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- la dgr 2461 del 7/10/2014 recante “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”;
- la Circolare Regionale Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile del 04/08/2014, n. 6;
- la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014, n. 0022295 GAB;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014, n. 272 recante “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’art. 5 comma 1, lettera v- bis) del D.lgs 152/06”.

VISTI inoltre:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;



Regione Lombardia

VISTI

- l'istanza di VIA / AIA depositata dalla Società ACTA S.r.l., in data 01/06/2011, in Atti regionali prot. T1.2011.12312, relativa al progetto di una nuova discarica monodedicata per rifiuti contenenti amianto da realizzarsi in Comune di Ferrera Erbognone (PV);
- il d.d.u.o. n 2258 del 17/03/2014 recante “Progetto di una nuova discarica monodedicata per rifiuti contenenti amianto da realizzarsi in comune di Ferrera Erbognone (PV). Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della L.R. 5/2010”;
- la trasmissione del progetto di adeguamento alle prescrizioni del decreto VIA, in atti regionali prot. Z1.2014.0015031 del 20/11/2014;

PRESO ATTO delle conclusioni della Conferenza dei Servizi del 04/03/2015, convocata con nota prot. T1.2015.0007160 del 11/02/2015 e successivamente posticipata, su richiesta della Provincia di Pavia, con nota prot. T1.2015.0008720 del 19/02/2015, di cui si riporta di seguito stralcio del verbale:

“

Regione Lombardia

Illustra le modifiche apportate al progetto in adeguamento alle prescrizioni del decreto V.I.A. (riduzione dei volumi scavati per allineamento capisaldi; progettazione di una vasca di raccolta per le acque meteoriche; Piano Gestione Operativa, in adeguamento alla dgr 2461/14 “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”).

Si procede alla lettura dell'Allegato Tecnico e alla correzione dei punti rilevati dai presenti.

In relazione del ricorso depositato al Tar, che non prevede oltretutto richiesta di sospensiva, non vi sono i presupposti per una sospensione dell'istruttoria e quindi della Conferenza.

In merito agli aspetti relativi alla sicurezza per la presenza di un'azienda RIR nelle vicinanze, si ritiene che la compatibilità sia già stata valutata in sede di VIA e dal CTR; l'effetto domino viene valutato solo qualora ci sia interferenza tra le aree di rischio di aziende RIR vicine.

Circa la criticità rilevata in merito ai criteri penalizzanti della localizzazione, in particolare per gli aspetti di carattere paesistico, salute pubblica e compensazioni ambientali, si precisa che tali aspetti attengono all'ambito della valutazione di impatto ambientale e in tale sede sono stati valutati; restavano da definirsi, così come da prescrizioni v.i.a., ulteriori compensazioni ambientali. Circa la valutazione di impatto sanitario, si precisa che la dgr 1266/14 è successiva al deposito dell'istanza, è un atto di indirizzo e fornisce indicazioni – nell'ambito della valutazione di impatto ambientale – per la redazione di uno specifico capitolo dello studio di impatto ambientale. Su un piano sostanziale, aspetti di precipuo rilievo sulla salute pubblica (dispersione aerea delle fibre di amianto) vengono esaurientemente trattati, sia come modellazione delle ricadute al suolo, sia in termini di monitoraggio in corso d'esercizio, nel capitolo “aria”.

Non sussistendo un formale momento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni v.i.a., tale verifica è da intendersi effettuata con la convocazione dell'odierna conferenza.

Relativamente alla bonifica in corso sul sito Eni di San Nazzaro de' Burgondi, si è in attesa del verbale dell'ultimo tavolo di lavoro, coordinato da Regione, tenutosi a febbraio, che sta valutando interventi atti a intercettare le acque di prima falda contaminata. L'impatto dell'emungimento dei pozzi barriera sull'oscillazione della falda è stato oggetto di valutazione nell'ambito della v.i.a.

Circa la proposta avanzata dal proponente in tema di compensazioni ambientali e di viabilità, si ritiene necessario garantire a tutti i soggetti interessati adeguato tempo per la valutazione della stessa e l'espressione di parere non vincolante.

Segnala il deposito in Consiglio regionale di una mozione urgente del gruppo Lega Nord, che – alla luce della sentenza n. 163 del Consiglio di Stato del 26/1/15 - chiede alla Giunta di applicare il principio del *tempus regit actum*, ovvero l'applicazione dei criteri localizzativi di cui al Programma Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) all'istanza in discussione. Reputa necessario un passaggio con gli uffici giuridici regionali.



Regione Lombardia

Propone quindi l'adozione di un termine congruo (30 gg.) per la predisposizione del decreto autorizzativo, per consentire la valutazione:

- da parte degli uffici, della congruità della proposta formalizzata dal Proponente;
- in termini giuridici, della mozione di cui sopra;
- nel merito tecnico, dei pareri depositati da Provincia e Comune di Ferrera Erbognone (anche per conto di Sannazzaro de' Burgondi, Mezzana Bigli e Galliavola).

Provincia di Pavia

L'Assessore comunica di aver inviato – su mandato del Consiglio Provinciale - una nota all'attenzione dell'Assessore Terzi, nella quale si chiede l'interruzione della procedura di autorizzazione.

Premette che quanto espresso in sede dell'odierna conferenza non costituisce acquiescenza alcuna, neppure implicita, né al provvedimento autorizzatorio, né ai provvedimenti presupposti oggetto di ricorso giurisdizionale, già notificato.

Segnala un problema relativo alla viabilità, dettato dall'impraticabilità del Ponte della Gerola, sulla SP 206, che si somma ad altre criticità legate alla localizzazione dell'impianto, già evidenziate nel corso del procedimento v.i.a. e qui ribadite, relative a:

- Piano di emergenza ed evacuazione: ritiene che il documento presentato dall'azienda debba essere integrato con gli scenari di rischio dell'azienda RIR Eni di Sannazzaro de' Burgondi;
- Impatto sanitario: richiamando la sentenza n. 163 del Consiglio di Stato del 26/1/15, ritiene imprescindibile una valutazione di impatto sanitario;
- Viabilità: ritiene che la chiusura del Ponte della Gerola sulla SP 206, necessiti una rivalutazione delle previsioni sulla viabilità a servizio dell'impianto;
- Prescrizioni v.i.a. su mitigazioni e compensazioni: non risulta ne siano state formalizzate di ulteriori;
- Sito di bonifica di interesse regionale (raffineria Eni): si chiede la verifica preventiva della qualità delle acque sotterranee;
- Consumo di suolo agricolo: la realizzazione dell'impianto comporta il consumo di suolo agricolo, pertanto si ritiene necessario verificarne la fattibilità alla luce della l.r. 31/14.

Chiede a Regione se sono state verificate “...le particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso in virtù delle sensibilità ambientali rilevate”.

Deposita un parere che viene allegato agli atti.

Comune di Ferrera Erbognone

Comunica di aver trasmesso documento di osservazioni - sottoscritto dai Comuni di Sannazzaro de' Burgondi, Galliavola, Mezzana Bigli - di cui viene data lettura in conferenza e che viene allegato agli atti della stessa. In particolare evidenzia problematiche connesse a: presenza di aziende a rischio di incidente rilevante; estensione dell'area contaminata oltre i pozzi barriera in esercizio nell'ambito della bonifica Eni; redazione della relazione di riferimento; applicazione della normativa vigente al momento della formalizzazione dell'atto e non del deposito dell'istanza.

Chiede delucidazioni in merito alla prescrizione 5.3, punto IV presente nel decreto VIA relativa alla definizione della localizzazione dei nuovi piezometri da terebrare.

Esprime parere negativo, anche sulla base della consultazione popolare effettuata sul proprio territorio.

Chiede il rinvio della conferenza per poter analizzare i dati forniti oggi dal proponente in merito alle analisi qualitative effettuate nei piezometri di proprietà.

In riferimento ai percorsi alternativi proposti, riassunti alla foto 4 dell'Allegato H/VII, segnala che i percorsi B, C e D prevedono comunque l'attraversamento di centri abitati.

Comune di Scaldasole

Ritiene che la presenza della Provincia agli incontri promossi dal proponente sarebbe stata opportuna, in considerazione delle competenze ad essa attribuite in materia di viabilità; in sua assenza è stata individuata una proposta che, nell'impossibilità di realizzare la circonvallazione, consenta di intervenire sulla problematica dell'attraversamento del



Regione Lombardia

centro abitato.

Comune di Mezzana Bigli

Rileva che, in considerazione del dato aggregato relativo alle compensazioni proposte sui Comuni, non ritiene di avere gli elementi per esprimersi.

Comune di Sannazzaro dè Burgondi

Chiede che nei 30 gg concessi sia chiarita ed esplicitata la proposta di Acta in merito alle compensazioni ambientali, così da consentire una corretta lettura degli importi relativi ai singoli Comuni.

ARPA

In merito alla definizione di modalità di campionamento delle polveri e fibre di amianto e della valutazione dei risultati delle stesse, Arpa propone la predisposizione di un protocollo di monitoraggio da concordare con l'azienda, eventualmente esteso anche ad altri aspetti connessi del monitoraggio.

Chiarisce che la localizzazione dei nuovi piezometri di monitoraggio costituisce una prescrizione dell'Allegato Tecnico e sarà concordata con l'azienda nel momento in cui l'atto diverrà efficace.

Segnala che sarà presente al collaudo della discarica con l'unità operativa appositamente creata a livello regionale.

Specifica che il tema della compatibilità tra la discarica e la raffineria Eni, azienda RIR, è stato ampiamente discusso e definito nell'ambito della seduta del CTR (Comitato Tecnico Regionale) del 7/3/2013.

In merito alla relazione di riferimento, specifica che l'obiettivo è valutare lo stato del suolo prima della realizzazione e entrata in esercizio di un impianto, definire il "bianco". L'interferenza della discarica con l'estensione della contaminazione della falda è stata oggetto della V.I.A. e nulla ha a che fare con la relazione di riferimento.

ACTA S.r.l.

Relativamente alla viabilità, segnala che sono previsti 4 diversi percorsi alternativi al passaggio sul Ponte della Gerola, e che comunque sono previsti non più di 11 mezzi/ giorno in fase di esercizio.

Rileva che, in disparte ad ogni considerazione sulla inesigibilità, nel caso di specie, della redazione della relazione di riferimento di cui Dm 272/2014, la relativa incombenza non costituisce presupposto autorizzativo, in base all'art. 29-sexies, c. 9 quinquies, lett. a) del d.lgs. 152/06.

Segnala di aver acquisito il documento trasmesso dai Comuni (in atti regionali prot. T1.2015.0000591 del 05/01/2015), denunciante il peggioramento delle condizioni della falda in ragione della presenza di benzene e, in ragione di ciò, di aver provveduto, in data 14/2/1015, ad effettuare una campagna specifica sugli IPA nei propri piezometri, per procedere ad un confronto con i dati rilevati nel 2012. Tali dati vengono acquisiti agli atti della conferenza.

Segnala che, a soddisfacimento della prescrizione del decreto v.i.a., sono stati promossi due incontri, invitando tutti gli Enti interessati dal procedimento, per discutere il tema delle compensazioni relative alle criticità viabilistiche evidenziate nel decreto v.i.a., incontri ai quali la Provincia non ha ritenuto di partecipare; in quella sede, per andare incontro al territorio, ha proposto la monetizzazione delle compensazioni ambientali già previste, a condizione dell'adesione unanime dei soggetti interessati, che non è stata raggiunta. Le amministrazioni comunali, ad eccezione di Scaldasole, si sono sottratte a perseguire un obiettivo condiviso, come risulta dalla verbalizzazione degli incontri. Si è di conseguenza esclusa l'ipotesi della monetizzazione delle compensazioni e si è elaborata la proposta che, come da prescrizioni v.i.a., viene oggi depositata agli atti e che prevede, in aggiunta a quelle già previste nel progetto, compensazioni per ulteriori 366.000 €. L'investimento complessivo in termini di compensazione ammonta a 963.148 €, di cui 597.148 € direttamente derivante dalle compensazioni già previste nello s.i.a. e a valere sui Comuni di Ferrera E. e Sannazzaro d.B.. Il documento depositato contiene anche i verbali degli incontri effettuati.

Precisa che la ripartizione delle compensazioni tra i Comuni di Sannazzaro dè B. e Ferrera E. è frutto di un computo metrico, che il proponente fornirà.

Prende atto, pur non ritenendola assentibile, la proposta di prolungamento del termine di conclusione del procedimento.

Conclusioni:

Si approva l'Allegato Tecnico, così come definito in questa sede, che sarà trasmesso a tutti i soggetti.

Sulla base degli elementi emersi, si ritiene opportuno differire di 30 giorni l'adozione del provvedimento conseguente, subordinandola all'espressione delle valutazioni elencate a carico di Regione Lombardia. In tempo utile rispetto a quella



Regione Lombardia

data dovranno pervenire le valutazioni degli Enti relative alla proposta depositata dalla ditta; se non pervenute esse saranno ritenute favorevoli.

CONSIDERATE le osservazioni del Comune di Ferrera Erbognone, allegate al verbale della Conferenza dei Servizi e sottoscritte anche dai comuni di Sannazzaro de' Burgondi, Gallivola e Mezzana Bigli in cui, "in un'ottica collaborativa, avendo di mira lo scopo che la discarica in progetto venga autorizzata solo all'esito di un procedimento rispettoso dei principi di prevenzione e precauzione", si chiede che:

- vengano ripetute nuove analisi sui suoli e sulle acque sotterranee;
- venga redatta una relazione di riferimento;

e si evidenzia inoltre come il progetto di discarica si trovi:

- in una zona ad alto rischio di contaminazione, in quanto a valle di un sito in cui è in corso una procedura di bonifica;
- in prossimità di impianti a rischio di incidente rilevante;

PRESO ATTO del verbale dell'incontro del 17/02/2015 del Gruppo di Lavoro per la bonifica della raffineria di Sannazzaro, nel quale si conferma che la contaminazione da idrocarburi nei terreni interessa solo l'area già oggetto di intervento (ex deposito Praoil), mentre per quanto riguarda le acque di falda si sono rilevati all'esterno del sito dei superamenti del parametro "Benzene" che, nel caso venissero confermati nelle successive campagne di monitoraggio, comporteranno l'integrazione delle opere di messa in sicurezza di emergenza con la realizzazione di una nuova serie di pozzi, parte dei quali sono già stati perforati;

CONSIDERATE le osservazioni depositate dalla Provincia di Pavia nel corso della Conferenza dei Servizi del 04/03/2015 e allegate allo stesso verbale, inerenti i seguenti aspetti:

1. Piano di Emergenza ed Evacuazione;
2. Valutazione di impatto sanitario;
3. viabilità;
4. compensazioni ambientali;
5. verifica della qualità delle acque sotterranee;
6. consumo di suolo agricolo;
7. richiesta di chiarimenti in merito agli scarichi idrici;

CONSIDERATO che:

- con riferimento all'esecuzione di nuove analisi sulle acque sotterranee, nella Conferenza dei Servizi del 04/03/2015 la Ditta ha depositato l'aggiornamento della caratterizzazione analitica preliminare delle acque sotterranee, per quanto riguarda gli idrocarburi aromatici, contenente gli



Regione Lombardia

esiti delle analisi effettuate in data 14/02/2015 nei punti di prelievo già considerati nel 2012, vale a dire nei piezometri S2 (monte), S5 e S6 (valle). In tutti i campioni di acque sotterranee prelevati, le determinazioni analitiche hanno restituito valori inferiori ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/06, All.5 al Titolo V Parte IV;

- con riferimento all'esecuzione di nuove analisi sui suoli, la massima profondità di escavazione necessaria alla realizzazione della discarica risulta di 5,92 m dal piano campagna, a fronte di una minima soggiacenza della falda di 9,20 m dal p.c., con un franco di sicurezza minimo tra il fondo discarica e la falda, a cedimenti avvenuti, stimato in 3,11 m. Gli orizzonti di terreno che saranno oggetto di escavazione non risultano quindi interessati dalle escursioni di falda e, d'altro canto, non sono mai stati interessati da attività antropiche che possano aver causato sversamenti di inquinanti, motivo che porta a non ritenere utile l'esecuzione di ulteriori analisi dei terreni;

CONSIDERATO che:

- la redazione di una relazione di riferimento non risulta funzionale al rilascio dell'AIA;
- come prescritto nell'Allegato Tecnico, la Ditta dovrà procedere alla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi della normativa vigente entro 3 mesi dalla data di notifica del presente atto; nel caso in cui tale verifica dia esito positivo, la Ditta stessa dovrà redigere la relazione di riferimento entro 12 mesi dalla data di notifica del presente atto;

RICHIAMATO che, riguardo la valutazione del possibile impatto della raffineria ENI sulla discarica:

- la Direzione Regionale Lombardia VV. FF. – Comitato Tecnico Regionale (CTR) nella seduta del 28/02/2013 ha valutato l'insussistenza di incompatibilità tra il progetto della discarica e l'insediamento ENI in quanto si escludono rischi di interazioni significative tra i due impianti;
- l'area di accettazione dei rifiuti è stata posta nella porzione più distante dalle attività a Rischio di Incidente Rilevante ed i primi settori di coltivazione ad essere chiusi saranno quelli più vicini alle attività RIR;
- la Ditta, nel novembre 2014, ha aggiornato il Piano di Emergenza ed Evacuazione recependo le indicazioni contenute nel "Piano di Emergenza Esterno (PEE)" della Raffineria ENI. In particolare nel paragrafo 7.5, sono stati analizzati i rischi connessi all'attività svolta dalla raffineria ENI, evidenziando i 4 scenari incidentali che potrebbero coinvolgere il personale e le strutture interne della discarica ACTA. Al paragrafo 12 è riportato il "Piano attuativo dei comportamenti in caso di emergenza esterna", contenente le azioni volte alla messa in sicurezza dell'impianto di discarica in caso di incidente presso l'adiacente raffineria. A seguito della realizzazione del nuovo impianto ENI EST, e del conseguente aggiornamento del PEE, la Ditta dovrà comunque aggiornare il proprio Piano di Emergenza ed Evacuazione;

DATO ATTO che i principali impatti sanitari legati ai conferimenti in discarica sono stati considerati dallo Studio di Impatto Ambientale attraverso una specifica integrazione trasmessa nel



Regione Lombardia

giugno 2013 “Previsioni modellistiche di ricaduta dei principali inquinanti immessi in atmosfera”, da cui emerge che le concentrazioni medie più elevate, assumendo che vi possa essere un rilascio di fibre di amianto (le lastre di cemento amianto giungono all’impianto trattate con resine epossidiche e sigillate in film plastici) risultano in zone prossime all’impianto, dove non sono presenti insediamenti residenziali;

CONSIDERATO che su tali problematiche sanitarie il d.d.u.o. n 2258 del 17/03/2014 recante “Progetto di una nuova discarica monodedicata per rifiuti contenenti amianto da realizzarsi in comune di Ferrera Erbognone (PV). Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della L.R. 5/2010” ha reso una valutazione di compatibilità;

CONSIDERATO altresì che, sempre nel giugno del 2013, è stato presentato il “Protocollo di monitoraggio ambientale” indicante le misure di monitoraggio previste per la tutela dei dipendenti e della salute pubblica, e che tali misure di monitoraggio sono state recepite e dettagliate nel “Piano di monitoraggio” dell’Allegato Tecnico al presente decreto;

CONSIDERATO che, nel Piano di Gestione Operativa, nel paragrafo “Viabilità Preferenziale” la Ditta si impegna ad informare almeno 24 ore prima le imprese di trasporto sulla viabilità preferenziale da percorrere per raggiungere l’impianto, in modo da segnalare fattori viabilistici critici permanenti (es. chiusura ai mezzi pesanti del Ponte della Gerola) o temporanei (es. cantieri per manutenzione delle sedi viarie). La viabilità di accesso all’impianto, in un raggio di 2,5 km, risulta già vocata al transito di veicoli industriali. Oltre i 2,5 km di raggio vi sono 5 arterie principali la cui preferenzialità varierà in funzione della localizzazione del sito di bonifica e dei fattori sopra citati. Nei 10 anni di esercizio, l’impianto comporterà un transito di 37 mezzi/giorno per le fasi di escavazione e di 11 mezzi/giorno per le fasi di conferimento dei rifiuti. La Ditta ha inoltre concordato una proposta di interventi compensativi col Comune di Scaldasole per il quale, in sede di VIA, erano emerse le problematiche più rilevanti in termini di viabilità;

RICHIAMATO che, per quanto riguarda il consumo di suolo agricolo, l’impianto viene realizzato in un contesto agricolo caratterizzato da un basso valore naturalistico, data l’adiacenza alla raffineria e che il recupero del sito prevede una destinazione finale a verde/agricola non destinata alle produzioni alimentari, umane o zootecniche. L’esercizio previsto per la discarica è di 10 anni, tra scavi e conferimenti, al termine dei quali verrà realizzata una copertura finale di spessore complessivo di 1,8 m, compreso lo strato vegetale superficiale, favorendo con compost di qualità l’inerbimento della superficie e la progressiva piantumazione di specie arbustive autoctone con apparati radicali poco profondi che non compromettano la sigillatura finale.

RICHIAMATO che, in merito agli scarichi idrici:

- gli scarichi delle acque di prima pioggia trattate, delle acque di seconda pioggia e delle acque di dilavamento e ruscellamento, una volta realizzata la copertura finale, verranno recapitate in un cavo privato in disponibilità di ACTA S.r.l., lo stesso da cui verranno captate le acque superficiali (la captazione non è soggetta a concessione in quanto il cavo è privato ed è già dedicato a fornire le acque per l’irrigazione dei terreni dove andrà a sorgere la discarica);



Regione Lombardia

- nella tavola G12 “Piano di intervento e gestione – particolari costruttivi” sono riportate le planimetrie e le sezioni della vasca di accumulo idrico da rete superficiale, dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, della vasca di raccolta e decantazione del percolato, delle tubazioni di drenaggio in HDPE e delle tubazioni di risalita laterali per l’estrazione del percolato, dei fossi di guardia perimetrali;
- nella tavola G9 “Piano di intervento e gestione – planimetria settori idraulici” è indicata la rete di drenaggio del percolato e le tubazioni di convogliamento del percolato, il sistema di raccolta e la rete di aspirazione/sollevamento e convogliamento del percolato all’area impiantistica;
- nella relazione idrologico-idraulica è riportata la verifica dimensionale delle rispettive componenti;
- nella tavola G11 “Piano di intervento e gestione – planimetria area impiantistica” è indicata la localizzazione dello:
 - scarico in CIS di acque meteoriche di dilavamento e ruscellamento;
 - scarico in CIS di acque di processo provenienti dall’impianto di trattamento;
 - scarico in CIS di acque di processo provenienti dall’impianto di prima pioggia;
 - scarico al suolo di acque nere provenienti da fossa Imhoff e impianto subirrigazione.
- a pag 116 e 177 della relazione tecnica, nel paragrafo “Fossa Imhoff e impianto di subirrigazione” sono riportate le caratteristiche della fossa Imhoff (l’area di interesse è sprovvista di allacciamento alla linea acquedottistica e alla pubblica fognatura). In tale paragrafo è previsto che la soluzione adottata dovrà essere conforme alle disposizioni del rr 3/2006, della dgr 2318/2006 della delib. CITAI del 04/02/1977, e quindi in particolare la differenza di quota tra il fondo della trincea di subirrigazione ed il livello della falda freatica dovrà risultare superiore a 1 m.

CONSIDERATO che, con riferimento alle prescrizioni contenute nel decreto VIA:

- è stato implementato il protocollo di accettazione rifiuti, parte integrante del Piano di Gestione Operativa della discarica, anche al fine di garantire una tracciabilità del rifiuto con riferimento al cantiere di bonifica di provenienza ed una corretta verifica dello stato di trattamento (incapsulamento) dei rifiuti conferiti;
- è stato incrementato da 204 a 210 m³ il volume dello stoccaggio di emergenza, al fine di garantire un polmone di emergenza con una capacità adeguata al massimo quantitativo giornaliero conferito in impianto;
- sono state adeguate le quote topografiche del sito di discarica, con riferimento ai rilievi topografici con G.P.S. e con Stazione Totale eseguiti da ARPA in data 06/09/2012 e in data 31/10/2012;
- in sede di Conferenza di Servizi A.I.A., ACTA ha formulato una proposta per la risoluzione delle criticità viabilistiche evidenziate in corso di istruttoria;



Regione Lombardia

- sono state confermate le compensazioni previste nel decreto di pronuncia di compatibilità ambientale, ovvero:
 - la realizzazione di percorso ciclo-pedonale di connessione tra Via Mattei e La Cascinazza, nei Comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone;
 - la realizzazione di un percorso naturalistico nei Comuni di Ferrera Erbognone e Sannazzaro de' Burgondi;
 - la realizzazione di un percorso botanico-naturalistico nel Comune di Sannazzaro de' Burgondi;
 - la preservazione della copertura vegetale a pioppeto di un'area del territorio, per l'intero periodo di gestione operativa della discarica.
- sono stati previsti ulteriori interventi compensativi consistenti:
 - nella manutenzione straordinaria della sede stradale di Via Roma e Via Piave in Comune di Scaldasole mediante fresatura e rifacimento del tappeto d'usura per una lunghezza complessiva di 1.100 m;
 - nella realizzazione di un percorso ciclopedonale, per una lunghezza complessiva di 958 m, connesso con l'opera compensativa ciclopedonale prevista da ENI (collegamento tra Sannazzaro de' Burgondi e Scaldasole) finalizzato a delocalizzare il traffico ciclabile e pedonale dall'asse viario maggiormente critico;
 - nella realizzazione di un sistema di videosorveglianza in Comune di Scaldasole, con la finalità anche di consentire il coordinamento tra ACTA Srl e Comune di Scaldasole per la definizione di orari preferenziali di transito nello stesso Comune dei mezzi diretti alla discarica;
 - nel riservare il 25% del volume utile della discarica per lo smaltimento dei R.C.A. prodotti in Lombardia;
- tutte le prescrizioni di carattere gestionale sono state recepite nell'Allegato Tecnico al presente decreto;

CONSIDERATE, benché pervenute oltre il termine utile rispetto agli impegni assunti nel corso della Conferenza di Servizi decisoria, le ulteriori osservazioni trasmesse in data 08/04/2015 dai Sindaci dei Comuni di Ferrera Erbognone, Sannazzaro de' Burgondi, Mezzana Bigli, Gallivola con nota in atti regionali prot. T1.2015.0018079 del 10/04/2015, in cui si evidenzia che:

- le compensazioni proposte da ACTA in Conferenza “non sono volte alla riqualificazione di elementi strutturali (naturalistico/ecologici) inerenti il progetto”;
- non è stata considerata un'analisi del contesto paesaggistico;
- la proposta di preservazione di una coltura a pioppeto è più propriamente un'opera di mitigazione;



Regione Lombardia

- le proposte in termini di viabilità non superano le criticità emerse in sede di VIA, criticità aggravatesi a seguito della chiusura ai mezzi pesanti del Ponte della Gerola, per cui si teme che il traffico venga ulteriormente dirottato sui centri abitati;
- le opere viabilistiche che la Ditta ha proposto di realizzare a Scaldasole non ridurranno il traffico pesante, che transiterà comunque nel centro abitato;
- la pista ciclabile circoscrive il centro abitato di Scaldasole e non serve il centro cittadino;

RICHIAMATE a riguardo le osservazioni formulate dal Proponente in Conferenza dei Servizi rispetto ai 4 diversi percorsi alternativi al passaggio sul Ponte della Gerola, anche in considerazione del fatto che l'aumento di traffico sulla viabilità locale derivante dalla chiusura del Ponte della Gerola ai mezzi pesanti sarebbe causato in minima parte dall'esercizio della discarica;

CONSIDERATO che le opere viabilistiche che la Ditta ha proposto di realizzare nel Comune di Scaldasole sono state concordate con lo stesso Comune, che non ha presentato osservazioni a corredo di quelle formulate dai quattro Comuni firmatari della nota sopra citata;

CONSIDERATE, benché pervenute oltre il termine utile rispetto agli impegni assunti nel corso della Conferenza di Servizi decisoria, le ulteriori osservazioni trasmesse in data 08/04/2015 dalla U.O. Sviluppo Economico ed Autorizzazioni Ambientali della Provincia di Pavia, in atti regionali prot. T1.2015.0018191 del 13/04/2015, in cui:

- si rileva come la proposta di preservare una coltura a pioppeto a carattere naturalistico sia più propriamente un'opera di mitigazione anziché un intervento compensativo;
- si suggerisce che interventi compensativi a carattere naturalistico siano localizzati lungo la Rete Ecologica Regionale;
- si esprime una valutazione complessiva di insufficienza ed inaccogliabilità delle proposte compensative presentate dall'Azienda;

RITENUTO peraltro, con riferimento alle osservazioni presentate dai Comuni di Ferrera Erbognone, Sannazzaro de' Burgondi, Mezzana Bigli, Galliavola e della U.O. Sviluppo Economico ed Autorizzazioni Ambientali della Provincia di Pavia, che i progetti di intervento contenuti nella "Proposta organica di compensazioni ambientali" rispondano pienamente a quanto favorevolmente valutato nel decreto VIA par. 3.7;

CONSIDERATE inoltre, pur essendo anch'esse pervenute oltre il termine utile rispetto agli impegni assunti nel corso della Conferenza di Servizi decisoria, le osservazioni trasmesse in data 08/04/2015 dal Settore Lavori Pubblici e Territorio – U.O. Viabilità Lomellina della Provincia di Pavia con nota in atti regionali prot. T1.2015.0018191 del 13/04/2015, in cui si chiede, a titolo di ulteriori interventi compensativi, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tratti di viabilità prossimi all'impianto da avviare e completare nell'arco del secondo e terzo anno di gestione della discarica;



Regione Lombardia

DATO ATTO che nel richiamato d.d.u.o. 2258/2014 si prescrive che sia le azioni gestionali e infrastrutturali a carattere viabilistico (par. 5.6. del decreto), sia gli “ulteriori interventi compensativi” (par. 5.10) debbano essere proposti e concordati da ACTA, sentiti i comuni interessati nonché i competenti Uffici della Provincia di Pavia, a differenza di quanto erroneamente riportato, peraltro con apparente citazione testuale, nella nota provinciale sopra richiamata;

RITENUTE perciò incongrue le modalità con cui il Settore Lavori Pubblici e Territorio della Provincia di Pavia ha chiesto che la Ditta si faccia carico di una serie di interventi, anche di manutenzione ordinaria, in un intorno non ben definito della discarica a fronte di impatti sulla viabilità che sarebbero riferibili in minima parte all'esercizio della stessa;

VALUTATE quindi adeguate e congruenti le azioni compiute dalla Ditta in ottemperanza alle prescrizioni del decreto VIA, con specifico riguardo alle compensazioni ambientali richieste;

RITENUTO che il rispetto del principio generale del “*Tempus regit actum*” sia garantito dall'applicazione al procedimento in questione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti vigente al momento della conclusione del procedimento stesso, tanto quanto delle norme ad esso sovraordinate;

VISTI in particolare i commi 1 e 2, di seguito riportati, dell'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti:

- comma 1: i criteri localizzativi indicati si applicano alle istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentati successivamente all'entrata in vigore del presente P.R.G.R.;
- comma 2: alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente P.R.G.R. e il cui procedimento non sia ancora concluso, saranno applicati i criteri localizzativi vigenti al momento della presentazione dell'istanza;

ATTESO che la discarica in progetto si troverebbe a una distanza di circa 240 m da aree attualmente coltivate a riso, a fronte di una distanza minima di 300 m indicata nei criteri localizzativi escludenti introdotti con la dgr n. 1990 del 20/06/2014 per tutte le tipologie di discariche, le cui istanze siano state depositate successivamente all'entrata in vigore del P.R.G.R.;

PRESO ATTO che in data 24/03/2015 è stata approvata dal Consiglio regionale la mozione MOZ/407 (Mozione concernente l'applicazione dei principi richiamati nella sentenza del 26/01/2015, n. 313 del Consiglio di Stato, ai procedimenti autorizzativi in itinere per gli impianti di gestione dei rifiuti) in cui, richiamata la sentenza n. 313 del 26/01/2015 del Consiglio di Stato, si impegna la Giunta affinché vengano applicati, anche alle procedure di VIA e AIA attivate precedentemente al P.R.G.R. approvato con d.g.r. n. 1990 del 20/06/2014, e ancora non concluse, i criteri penalizzanti ed escludenti previsti dallo stesso P.R.G.R., in applicazione del principio di precauzione;



Regione Lombardia

VISTI gli esiti degli approfondimenti giuridici condotti dagli Uffici della Giunta in ordine agli effetti della Mozione citata sul procedimento in questione, di cui alla Comunicazione alla Giunta dell'Assessore Terzi avente oggetto “*Riscontro all’atto di indirizzo consiliare (Mozione n. 407/2015) e applicazione alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di una nuova discarica monodedicata per rifiuti contenenti amianto in Comune di Ferrera Erbognone (PV) - Proponente ACTA S.r.l.*” (presa d'atto con d.g.r. X/3487 del 24/04/2015);

CONSIDERATO a riguardo che:

- le disposizioni di cui all’art. 13 delle NTA del PRGR sono da considerarsi norme vigenti dell’ordinamento regionale, introdotte successivamente al deposito dell’istanza e entrate in vigore con la deliberazione di approvazione del PRGR n.1990 del 20/6/2014; tali disposizioni, come l’intero Piano, sono state oggetto di VAS nel corso della quale, con il contributo delle Direzioni competenti e il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e privati, tutti gli effetti ambientali e territoriali del PRGR sono stati passibili di osservazione;
- nella sentenza n. 313 del 26/01/2015 il Consiglio di Stato sostiene che la Pubblica Amministrazione debba tenere conto anche delle modifiche normative intervenute successivamente al deposito dell’istanza e quindi che la stessa vada esaminata alla luce della normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo, qualora si ravvisi “una grave situazione di pericolo”, in quanto in tal caso la tutela dell’ambiente e della salute umana sarebbe da ritenere valore prevalente rispetto alla certezza del diritto dell’istante o alla speditezza dell’azione amministrativa;
- che, al fine di accertare l’eventuale sussistenza della suddetta condizione di grave situazione di pericolo e il pieno rispetto del principio di precauzione, con quesito formulato con nota Prot. T1.2015.0012985 del 12/03/2015 è stato richiesto alla Struttura Pianificazione dei rifiuti e delle bonifiche quali siano la *ratio* e la finalità del criterio localizzativo escludente per la localizzazione delle discariche introdotto dal vigente PRGR relativo al limite di 300 m di distanza dalle risaie;
- con nota in atti regionali Prot. T1.2015.0015887 del 27/03/2015, la Struttura “Pianificazione dei rifiuti e delle bonifiche” ha risposto al quesito, evidenziando che “*tale limite è stato posto come vincolo pianificatorio per tutte le tipologie di discariche in attuazione dell’art. 8 comma 7 della L.R. 12/2007*”, che “*il criterio in oggetto è stato individuato nella logica di pianificazione territoriale*” ed infine che “*il limite dei 300 m di distanza tra discariche e risaie, quindi, non è stato previsto come tutela specifica per la problematica relativa allo smaltimento di amianto ma come strumento programmatico per l’individuazione di aree in cui possono essere realizzati tali impianti limitando il più possibile impatti negativi territoriali e sociali*”;
- la compatibilità ambientale e sanitaria del progetto di discarica è stata in ogni caso oggetto della procedura di VIA, nella quale, secondo quanto disposto dall’ordinamento regionale, sono stati considerati i criteri localizzativi penalizzanti ed escludenti previsti dalla dgr 10360/2009 e non dalla dgr 1990/2014 (successiva al decreto VIA), ed è stata verificata la rispondenza del progetto alla normativa in materia di salute e ambiente, in particolare attraverso una specifica valutazione



Regione Lombardia

sulla potenziale dispersione delle fibre di amianto;

VALUTATO pertanto che, coerentemente alla sentenza n. 313 del 26/01/2015 del Consiglio di Stato, si applichino le disposizioni sopravvenute di cui all'art. 13 delle NTA del PRGR e che, anche alla luce della Pronuncia di Compatibilità Ambientale (d.d.u.o. n. 2258 del 17-03-2014), non si evidenzino condizioni di pericolo tali da indurre a disapplicare selettivamente i richiamati commi 1 e 2 dell'art. 13 delle NTA del PRGR, e quindi ad applicare a titolo precauzionale, nel caso in specie, i criteri localizzativi escludenti in esso previsti;

CONSIDERATO altresì, nella prospettiva del bilanciamento complessivo dei rischi e dei benefici ambientali e sanitari in gioco, che l'impianto è stato concepito come soluzione per lo smaltimento controllato e conforme alle Migliori Tecniche Disponibili di più di 700.000 t di cemento amianto, almeno un quarto delle quali provenienti dalla Lombardia e che, nella loro collocazione attuale, risultano sovente esposte agli agenti atmosferici determinando un considerevole rischio per la salute pubblica;

RITENUTO pertanto di poter procedere ad autorizzare la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, alle condizioni e prescrizioni specificate nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che la conclusione del procedimento di AIA ha richiesto un termine effettivo di 158 giorni dalla presentazione del progetto di adeguamento, rispetto al termine di 150 giorni previsto dall'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06, a motivo dell'opportunità di istruire pareri espressi dagli EE.LL., ancorché pervenuti oltre i termini stabiliti in Conferenza di Servizi decisoria, e di acquisire elementi di approfondimento giuridico rispetto alla Mozione consiliare citata;

RICHIAMATI gli artt. 29-quater e 29-decies del D. Lgs. 152/06 che prevedono la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso l'Autorità Competente, individuata presso l'Unità Organizzativa Valutazione e Autorizzazioni Ambientali della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia;

VISTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. individuate dalla DGR n. 1718 del 30 aprile 2014 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'obiettivo Ter.0903.258 "Mappatura e smaltimento dell'amianto" del PRS 2015;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA



Regione Lombardia

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta ACTA S.r.l., con sede legale ed impianto in Loc. C.na Gallona – Ferrera Erbognone (Pv), ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Allegato VIII alla parte seconda, punto 5.4, nei termini meglio precisati dall'AT, parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. di determinare in € 18.513.839,97 l'ammontare totale della fideiussione che la Ditta deve prestare a favore dell'Autorità Competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; le fideiussioni devono essere prestate ed accettate in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004. La mancata presentazione ed accettazione delle suddette fideiussioni entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, relative almeno alla gestione operativa e post operativa del primo lotto e allo stoccaggio del percolato, così come la mancata presentazione delle fideiussioni relative alla gestione operativa e post operativa dei successivi lotti prima dell'inizio dei relativi conferimenti, ovvero la difformità delle stesse dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento stesso, come previsto dalla D.G.R. sopra citata.

Lotto	Volume (m ³)	Volume comprensivo dell'infrastrato (m ³)	Superficie (m ²)	Importo gestione operativa (€)	Importo gestione post operativa (€)
1	96.917,06	125.225,90	20.223,96	1.878.388,50	1.617.916,80
2	129.143,94	143.370,91	20.577,70	2.150.563,65	1.646.216,00
3	126.473,86	141.203,60	19.898,96	2.118.054,00	1.591.916,80
4	122.614,78	136.908,55	18.511,93	2.053.628,25	1.480.954,40
5	85.841,67	99.092,09	14.631,05	1.486.381,35	1.170.484,00

Lotto	Volume (m ³)	Volume comprensivo dell'infrastrato (m ³)	Superficie (m ²)	Importo gestione operativa (€)	Importo gestione post operativa (€)
6	33.145,37	47.091,28	6.776,78	706.369,20	542.142,40
Deposito percolato D15	365,00			64.466,30	
Deposito bancali in legno R13	36,00			6.358,32	
Totale				10.464.209,57	8.049.630,40

3. di disporre che il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla formale accettazione delle garanzie finanziarie di cui sopra da parte dell'Autorità Competente;

4. di comunicare il presente decreto al Proponente, al Comune di Ferrera Erbognone, alla Provincia di Pavia, ad ARPA Lombardia e all'ASL di Pavia;

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e, comprensivo di allegato



Regione Lombardia

tecnico, sul portale web di direzione;

6. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la U.O. “Valutazione e Autorizzazioni Ambientali” della D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 104/10, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.

Il Dirigente della U.O.
Valutazione e Autorizzazioni Ambientali
Dott. DARIO SCIUNNACH